



*COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila*



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27-04-2022

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' DEGLI INCENDI. INTERVENTI DI PULITURA ED ELIMINAZIONE DI ROVI, STERPAGLIE, STOPPIE, FIENO, ERBACCE E SIMILI A TUELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ed in particolare le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

VISTO il D. Lgs. 42 del 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 134 in cui si definiscono i “beni Paesaggistici” e l’art. 142 recante le “aree tutelate per legge” tra le quali “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all’art. 7 bis e all’art. 50, comma 5;

VISTA LA Legge n. 225 del 1992, “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” che individua il Sindaco quale Autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D. Lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge n. 394 del 1991, Legge Quadro sulle Aree Protette;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 21 Giugno 1996, legge Quadro sulle Aree Protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa;

VISTO il Regolamento emanato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga riguardante le "Attività di campeggio nel Parco";

VISTO il R.D. n. 773 del 1931, "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", ed in particolare l'art. 59;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTI l'articolo 650 del Codice Penale;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Santo Stefano di Sessanio rientra nell'ambito dell'Area Protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

RITENUTO di dover svolgere attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché una capillare azione di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale;

RILEVATO il costante aggravarsi, negli ultimi anni, del fenomeno degli incendi e considerato che tale fenomeno provoca gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'avifauna, all'assetto idrogeologico del territorio;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, oltre a provocare gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresenta anche e soprattutto un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che la presenza di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili nei terreni adiacenti al centro abitato può causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti e rettili, ma, soprattutto, per gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATO che il pericolo di cui sopra è incombente per il sopraggiungere della stagione estiva;

CONSIDERATO la situazione contingibile, tanto da non poter intervenire con altri strumenti offerti dall'ordinamento giuridico, al fine di evitare il pericolo de quo;

CONSIDERATO necessario, pertanto, porre l'obbligo di pulizia dei terreni privati, ricadenti nel centro abitato e fino ad una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni, da rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili che possono causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti e grave pericolo di incendio per l'approssimarsi della stagione estiva;

CONSIDERATO necessario, pertanto, porre l'obbligo ai proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio, di provvedere alla costante pulizia da rovi, sterpaglie stoppie, fieno, erbacce e simili delle aree limitrofe alle strade e alle recinzioni e di creare idonea fascia parafulco;

ORDINA

- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei terreni, ubicati nel centro urbano e nelle immediate vicinanze, dalla data della presente ordinanza e fino al 30 Settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, di provvedere alla pulizia, al taglio ed eliminazione di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e di altro materiale infiammabile, presenti nel terreno, al fine di creare idonea fascia di isolamento nel limite di almeno 10 metri dalle abitazioni;
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori di fondi agricoli, confinanti con strade pubbliche di qualunque tipologia, dalla data della presente ordinanza e fino al 30 Settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, di ripulire da rovi sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili le aree limitrofe alle strade e alle recinzioni e di creare idonea fascia parafulco intorno ai fabbricati rurali;
- Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dalla data della presente ordinanza e fino al 30 Settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, di mantenere gli spazi aperti in stato di pulizia da materiale infiammabile o comunque a rischio di combustione. Le strutture menzionate dovranno essere dotate di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

DISPONE

i seguenti **DIVIETI** durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione, nonché durante il periodo di allerta, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Accendere fuochi di ogni genere qualora non espressamente autorizzati;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori di terreni e fondi agricoli situati all'interno del territorio comunale è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive; nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.
- Su tutto il territorio comunale, ANCHE AL DI FUORI DELLE AREE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Su tutto il territorio comunale ricadente all'interno dell'Area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ANCHE AL DI FUORI DELLE AREE A RISCHIO DI INCENDIO

BOSCHIVO, in base al combinato disposto delle Leggi nazionali e regionali e dei Regolamenti, quali richiamati in premessa, il divieto di accensione di fuochi non autorizzati di ogni genere, salvo nei siti appositamente attrezzati o indicati dalle competenti autorità del Parco Nazionale, ferma restando la responsabilità degli autori per qualsiasi danno derivante dall'attività predetta.

- Dalla data della presente ordinanza e fino al 30 Settembre sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge 353 del 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. I proprietari, i possessori a qualsiasi titolo ed i conduttori di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi in conseguenza della loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE INOLTRE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza, nonché quelle previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (...).”

A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'invio della presente Ordinanza alla Prefettura di L'Aquila, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando Stazione Carabinieri di Calascio e al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Castel del Monte.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. È altresì esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90

giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Dalla Residenza Municipale, addì 27 Aprile 2022

Il Sindaco
Il Sig. FABIO SANTAVICCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio comunale con il N. 106 e vi rimarrà, consecutivamente, fino al 12-05-2022.

Lì 27-04-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
La Dott.ssa MARIA CESIDIA SERICOLA